

OGGETTO: “SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NIBIONNO AD ANCI LOMBARDIA PER IL TRAMITE DI ANCITEL LOMBARDIA PER ASSISTENZA POST GARA – PROROGA INCARICO”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di avvalersi dei servizi forniti da ANCI LOMBARDIA per il tramite di ANCITEL LOMBARDIA, il tutto come da loro offerta del 02.04.2010 prot. 4367 soluzione “ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO” per un importo di € 10.300,00.= oltre IVA al 20% per un totale complessivo di € 12.360,00.=;

Richiamata la convenzione tra i Comuni Nibionno, Molteno, Rogeno, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga e Bosisio Parini sottoscritta il 15.07.2010 avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata della procedura di riscatto delle reti di distribuzione gas metano e l'affidamento del servizio tramite gara;

Considerato che il Comune di Nibionno è stato individuato con la citata convenzione ente capofila;

Considerato, inoltre:

- che con determinazione del Segretario Comunale - Responsabile del Procedimento - n. 2 del 17.06.2011 è stato approvato il verbale di gara che prende atto e accerta che nessun concorrente ha presentato offerta;
- che i Comuni di Molteno, Rogeno, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga, Bosisio Parini in data 14.06.2011 hanno conferito al Comune di Nibionno di procedere a bandire una nuova gara con procedura aperta per l'affidamento della gestione de quo;
- che con determinazione del Segretario Comunale - Responsabile del Procedimento - n. 5 del 13.09.2011 sono stati prorogati i termini nel seguente modo:
31/10/2011 ore 12,30 termine per ricezione offerte
05/12/2011 ore 15,00 1° seduta pubblica Commissione di Gara;

Dato atto che la fase successiva alla pubblicazione degli atti di gara richiede professionalità specifiche non presenti nell'organico del Comune di Nibionno per quanto riguarda:

- la predisposizione, secondo gli aspetti giuridico-legali, delle risposte ai quesiti proposti dai potenziali concorrenti relativi al bando di gara, al disciplinare di gara e al contratto di servizio e l'assistenza alla Commissione per gli aspetti giuridici relativi alla procedura di gara;
- la predisposizione, secondo gli aspetti giuridico-legali, delle risposte ai quesiti proposti dai potenziali concorrenti relativi al bando di gara, al disciplinare di gara e alla convenzione e l'assistenza alla Commissione per gli aspetti tecnico-ingegneristici relativi alla procedura di gara;

Considerato che a seguito di valutazione effettuata circa la portata delle operazioni tecniche, contabili e giuridiche necessarie per lo svolgimento della gara, è stata verificata la mancata presenza all'interno dell'Ente di professionalità in grado di far fronte direttamente a tali incombenze, autorizzando l'affidamento dei servizi all'esterno;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, avendo avuti positivi riscontri presso altre Amministrazioni Comunali nonché in forza del servizio che viene offerto dallo SPORTELLO GAS, ha voluto richiedere ad ANCI LOMBARDIA per il tramite di ANCITEL LOMBARDIA l'offerta per il servizio di assistenza post gara GAS METANO;

Considerato che ANCITEL LOMBARDIA ha manifestato la propria disponibilità in tal senso e vista quindi la loro migliore offerta per il servizio di assistenza post gara GAS METANO, offerta prot. n. 8064 del 27.06.2011;

Rilevato che le cinque amministrazioni comunali che procederanno congiuntamente allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nei rispettivi territori comunali, hanno espresso l'indirizzo di affidare l'incarico in oggetto ad ANCITEL LOMBARDIA;

Considerato che il Comune di Nibionno ha aderito per il 2011 ad ANCI;

Ritenuto di continuare ad avvalersi dei servizi forniti da ANCI LOMBARDIA per il tramite di ANCITEL LOMBARDIA, il tutto come da loro offerta del 27.06.2011 prot. n. 8064 “ASSISTENZA POST GARA” integrando per un importo

complessivo di € 1.000,00.= oltre IVA al 21% per un totale complessivo di € 1.210,00.= l'importo precedentemente impegnato con la predetta deliberazione n. 68/2010 ;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga dell'incarico relativo ad ANCITEL LOMBARDIA come da preventivo in data 27.06.2011 prot. n. 8064;

Visto il Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture in economia (art. 9);

Visto il Regolamento di Contabilità vigente:

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabile dei servizi competenti;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, l'incarico per lo svolgimento dei servizi forniti da ANCI LOMBARDIA per il tramite di ANCITEL LOMBARDIA , il tutto come da loro offerta del 27.06.2011 prot. 8064 "ASSISTENZA POST GARA DI DISTRIBUZIONE GAS METANO", integrando per un importo complessivo di € 1.000,00.= oltre IVA al 21% per un totale complessivo di € 1.210,00.= l'importoprecedentemente impegnato con la sopraddetta deliberazione n. 68/2010 ;
2. di impegnare la spesa di € 1.210,00.= (IVA 21% compresa) imputandola all'intervento 1.01.01.03 – ex cap. n. 1616 – spese tecniche servizio distribuzione gas metano - del Bilancio di previsione 2011, che presenta la dovuta disponibilità;
3. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
 - Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
 - oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
4. di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
5. di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---